

**CODICE  
PENALE e di  
PROCEDURA  
PENALE**

e Leggi complementari

a cura di Sara Piancastelli



**Neldiritto  
Editore**

**2026**  
V edizione

**14 bis. Fondo rimpatri** <sup>(1)</sup>. — 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

■ <sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'articolo 1, comma 22, lettera n), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

**14 ter. Programmi di rimpatrio assistito** <sup>(1)</sup>. — 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, [con il Consiglio nazionale forense,] con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3 <sup>(2)</sup>.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad essi spettanti <sup>(3)</sup>.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

3-bis. Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei. <sup>(4)</sup>

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

- a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
- b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13; <sup>(3)</sup>;
- c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come con-

seguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti :

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

<sup>(1)</sup> *Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129 e modificato dall'art. 15-ter, comma 1, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.*

<sup>(2)</sup> *Comma modificato dall'art. 30-bis, comma 1, lett. a), D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, conv., con modif., in L. 24 aprile 2026, n. 54 e dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 24 aprile 2026, n. 55.*

<sup>(3)</sup> *Comma modificato dall'art. 30-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, conv., con modif., in L. 24 aprile 2026, n. 54 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 24 aprile 2026, n. 55.*

<sup>(4)</sup> *Comma inserito dall'art. 30-bis, comma 1, lett. c), D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, conv., con modif., in L. 24 aprile 2026, n. 54 e così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 24 aprile 2026, n. 55.*

**15. Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione** <sup>(1)</sup> — 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. Ai fini della valutazione di pericolosità si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 32, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 <sup>(2)</sup>.

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> *Rubrica sostituita dall'articolo 14, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.*

<sup>(2)</sup> *Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2023, n. 176 e, successivamente, dall'art. 28, comma 2, D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, conv. in L. 24 aprile 2026, n. 54.*

<sup>(3)</sup> *Comma aggiunto dall'articolo 14, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.*

**16. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione** <sup>(1)</sup>. — 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del Codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione [*per un periodo non inferiore a cinque anni*]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater <sup>(2)</sup>.